REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sez III civ., riunita in camera di consiglio nelle	persone dei magistrati:
--	-------------------------

1) dott.ssa Maria Silvana Fusillo

Presidente

2) dott.ssa Marianna D'Avino

Consigliere

3) dott.ssa Regina Marina Elefante

Consigliere rel.

nel procedimento nr. 847/2014, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

tra

rappresentato e difeso, dall'avv.

(de l'avv.), come da procura a margine dell'atto di appello, con i quali elett.te domicilia in dell'avv.

APPELLANTE

Contro

Soc. S.p.A. (PI S.p.A. (PI Grand), in persona del suo procuratore speciale e l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Vaiana (V. 1901), come da procura a margine della comparsa, con il quale elett.te domicilia in Maporita della comparsa.

APPELLATO

CONCLUSIONI

Per l'appellante: in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'eccezione di annullabilità del contratto di assicurazione e, per l'effetto accogliere la domanda dell'appellante, condannando l'assicurazione al pagamento dell'indennizzo, determinato a mezzo perizia contrattuale, per il furto del veicolo di proprietà del ;; altresì dichiarare vessatoria la clausola contrattuale che pone a carico dell'assicurato parte dei costi della procedura della perizia contrattuale; condannare l'assicurazione al pagamento di tutte le spese, come meglio precisato in atti.

<u>Per l'appellato</u>: rigettare l'appello e confermare la sentenza gravata; con vittoria di spese.





- §.1. convenne in giudizio la pagamento dell'indennizzo di € 12.299,00, così come determinato dagli arbitri a mezzo di perizia contrattuale, per il furto della propria autovettura Nissan Maxima tgenerali di assicurazione, che pone le spese della decisione arbitrale a carico solidale delle parti, ottenere il rimborso delle spese sostenute per la procedura arbitrale.
- 1.2. Costituitasi, la compagnia di assicurazione eccepì la prescrizione e chiese il rigetto delle domande; dedusse, altresì, l'annullabilità della polizza, ex artt. 1892 e 1893 c.c., per avere il contraente dichiarato una residenza difforme da quella reale.
- 1.3. Il Tribunale in accoglimento di tale ultima eccezione, rigettò le domande del
- §.2. Questi ha impugnato la decisione del Tribunale.
- 2.1. Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia accolto l'eccezione di annullamento del contratto in mancanza di una precisa e specifica allegazione da parte di l'appellatione

Il diritto dell'assicuratore a chiedere l'annullamento del contratto ex art. 1892 I co c.c., sussiste, lamenta l'appellante, allorquando l'assicurato abbia reso una dichiarazione inesatta o reticente con dolo o colpa grave e tale dichiarazione sia stata determinante per la formazione del consenso dell'assicuratore, tale che egli non avrebbe dato il suo consenso o lo avrebbe dato a condizioni diverse.

Tali elementi, secondo l'appellante, non sarebbero stati compiutamente allegati da L'n' in fatto, in particolare la compagnia di assicurazione non avrebbe specificato che il contraente aveva agito con dolo o colpa grave, né che essa non avrebbe contratto o lo avrebbe fatto a condizioni diverse in assenza della falsa dichiarazione.

2.2. Inoltre l'appellante sostiene di aver ritualmente eccepito il difetto di allegazione della controparte e di aver tempestivamente chiarito ed allegato di non aver reso nessuna dichiarazione falsa in merito alla propria residenza, in quanto egli aveva dichiarato all'agente, in sede di raccolta dei propri dati, sia la residenza in Castellammare di Stabia, che la dimora (indirizzo) in Golfo Aranci e che l'agente aveva preferito inserire nella polizza l'indirizzo invece della residenza. Tale allegazione non era stata contestata dall'assicurazione e, pertanto, sostiene l'appellante, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., doveva ritenersi provata.





§.3. L'appello è infondato.

Come emerge chiaramente dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, i inclusi ha compiutamente allegato gli elementi costitutivi della domanda di annullamento della polizza ex art. 1982 c.c..

In particolare alla pag. 8 ha affermato "Non vi è alcun dubbio che la dichiarazione falsa sia stata tale da falsare il contenuto del rapporto, perché mai la convenuta avrebbe dato il suo consenso ovvero mai l'avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto l'esatta e completa verità. In altre parole, la previsione di tariffe diverse e le percentuali di rischio differenti per ogni provincia, ha determinato l'applicazione di premi diversi, cosicchè sussiste nel caso di specie un nesso di causalità fra la "falsa" dichiarazione dell'assicurato ed il consenso dell'assicuratore al contrattoIl sig. In altre parole, la previsione di tariffe diverse e le percentuali di rischio differenti per ogni provincia, ha determinato l'applicazione di premi diversi, cosicchè sussiste nel caso di specie un nesso di causalità fra la "falsa" dichiarazione dell'assicurato ed il consenso dell'assicuratore al contrattoIl sig. In altre parole, la previsione dei vantaggi economici che avrebbe potuto trarre da tale situazione. In tal guisa e per le ragioni esposte si invoca l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 1892 c.c."

- 3.1. Orbene, rileva la Corte che è notorio che i premi delle assicurazioni contro il furto delle autovetture divergono notevolmente in ragione del luogo di residenza del contraente, ed è notorio che al fine di "risparmiare" sui premi molti contraenti rendono false dichiarazioni in merito, ovvero indicano residenze "di comodo".
- 3.2. Nel caso in esame è pacificamente emerso in atti che nella polizza era stato indicato un luogo di residenza diverso da quello reale. L'appellante sostiene che l'inserimento dell'indirizzo (in Golfo degli Aranci) in luogo della residenza (in Castellammare di Stabia) nella polizza sia avvenuto ad opera dell'agente e che tale allegazione, non essendo stata contestata dall'appellata, deve ritenersi provata ex art. 115 c.p.c.
- 3.3. La problematica sollevata dall'appellante concerne i limiti e la portata del principio di non contestazione. In particolare pone il quesito se gli ulteriori fatti, posti dal convenuto a fondamento della propria contestazione avverso le allegazioni dell'attore, soggiacciano o meno al principio in questione e se dunque incomba sull'attore l'onere, a sua volta, di contestare i fatti che il convenuto ha allegato per contestare la ricostruzione offerta dall'attore stesso nella propria domanda.
- 3.4. Ritiene la Corte che, nel caso di specie, il convenuto non possa ritenersi sollevato dall'onere di provare i fatti diversi allegati al fine di contestare la prospettazione in fatto offerta dall'attore.



Premesso che il principio di non contestazione opera sia per l'attore che per il convenuto (cfr. Cass. Nr. 8647/216) e che può avere ad oggetto tanto i fatti principali che quelli secondari (cfr. Cass. 5356/2009), ritiene tuttavia la Corte, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte che "I fatti addotti da una parte possono considerarsi pacifici, rimanendo così essa esonerata dalla relativa prova, soltanto quando siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero questa, pur senza contestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi e argomenti incompatibili con il loro disconoscimento" (cfr. Cass. 10864/2018).

Orbene nel caso di specie l'impostazione difensiva di ovvero che il abbia reso false dichiarazioni all'agente, è incompatibile e contraria con l'allegazione dell'appellante di avere correttamente indicato la propria residenza e che fu, invece, l'agente assicurativo a scegliere di inserire nella polizza la dimora (indirizzo) in luogo della residenza. Ne consegue che non possa ritenersi "non contestata" l'allegazione del propria residenza, in quanto incompatibile con la difesa dell'assicurazione.

Al fine di confutare la ricostruzione in fatto offerta dalla convenuta , i, peraltro avvalorata documentalmente dalla polizza, l'attore aveva, pertanto, l'onere di provare e non meramente allegare i fatti contrari dedotti.

§.5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Soc. S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli nr. 9647/2013, pubblicata il 29.07.2013, così provvede:

- Rigetta l'appello.
- 2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00 per competenze ed € 120,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15%
- 3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Napoli lì, 13.09.2018



Sentenza n. 4221/2018 pubbl. il 20/09/20 8 RG n. 847/20 4

Il Cons. Est. dott.ssa Regina Marina Elefante

Il Presidente dott.ssa Maria Silvana Fusillo

